

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 166

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO - FRAU - DI NOLFO

il 18 dicembre 2025

Disposizioni per il rafforzamento delle Università della terza età

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Regione, con la legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della «terza età» in Sardegna), ha riconosciuto il valore delle Università della terza età quali strumenti di promozione culturale e sociale della popolazione anziana. A oltre trent'anni dall'entrata in vigore di tale legge, il mutato contesto demografico, sociale ed economico rende necessario un aggiornamento del quadro normativo di riferimento.

La Sardegna è oggi interessata da un fenomeno strutturale di spopolamento, che colpisce in modo particolare le aree interne e i piccoli comuni, determinando la progressiva perdita di servizi essenziali, relazioni sociali e presidi culturali. Tale processo si accompagna a un marcato invecchiamento della popolazione, con ricadute rilevanti sulla coesione sociale e sulla qualità della vita delle comunità locali.

In questo contesto, le Università della terza età non rappresentano soltanto luoghi di apprendimento e socializzazione, ma veri e propri presidi territoriali, capaci di contrastare gli effetti dello spopolamento attraverso la partecipazione attiva delle persone adulte e anziane, il rafforzamento dei legami comunitari e la trasmissione del patrimonio culturale e identitario della Sardegna.

In Sardegna operano attualmente circa quaranta Università della terza età, diffuse sull'intero territorio regionale e presenti in larga parte dei comuni medi e piccoli. Esse rappresentano una realtà fortemente radicata nel tessuto sociale locale, spesso costituita e sostenuta grazie all'impegno volontario delle comunità e delle amministrazioni locali. Nel corso degli anni, le Università della terza età hanno svolto una funzione insostituibile di aggregazione, inclusione e trasmissione del sapere, contribuendo a contrastare fenomeni di solitudine, marginalizzazione e impoverimento culturale, in particolare nelle aree interne della Sardegna. La loro diffusione capillare e la continuità delle attività testimoniano l'efficacia di questo modello di formazione permanente e ne giustificano il rafforzamento normativo.

La presente proposta di legge intende pertanto rafforzare il ruolo delle Università della terza età, riconoscendone espressamente la funzione di formazione permanente lungo tutto l'arco della vita,

di inclusione sociale e di contrasto allo spopolamento. In tale prospettiva vengono valorizzate, in particolare, le attività di alfabetizzazione digitale e di dialogo intergenerazionale, quali strumenti essenziali per l'accesso ai servizi, l'esercizio della cittadinanza attiva e la riduzione delle disuguaglianze territoriali.

La proposta introduce inoltre il diritto delle Università della terza età a svolgere le proprie attività presso istituti di istruzione secondaria superiore e sedi universitarie, attraverso accordi regolati e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni ospitanti. Tale previsione mira a favorire l'incontro tra generazioni, la valorizzazione del patrimonio pubblico esistente e il radicamento delle attività formative nei territori maggiormente colpiti dal declino demografico.

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le disposizioni trovano copertura nell'ambito delle risorse già autorizzate dalla normativa vigente.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge integra e aggiorna la legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della «terza età» in Sardegna), al fine di rafforzare il ruolo delle Università della terza età quali strumenti di formazione permanente, inclusione sociale e partecipazione civica.

2. La Regione riconosce le Università della terza età quali presidi culturali e sociali dei territori, con particolare riferimento alle aree interne e ai comuni interessati da fenomeni di spopolamento, declino demografico e isolamento sociale.

Art. 2

Formazione permanente, coesione territoriale e alfabetizzazione digitale

1. Nell'ambito delle attività istituzionali delle Università della terza età rientrano, in particolare:

- a) la formazione permanente lungo tutto l'arco della vita;
- b) la promozione dell'alfabetizzazione digitale e della cittadinanza digitale;
- c) la valorizzazione della realtà culturale, storica, sociale ed economica della Sardegna;
- d) le iniziative di dialogo e scambio intergenerazionale;
- e) le attività finalizzate a rafforzare la coesione sociale e a contrastare gli effetti dello spopolamento, in particolare nei territori a maggiore fragilità demografica.

2. Le attività di cui al comma 1 sono ammissibili ai fini delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla legge regionale n. 12 del 1992.

Art. 3

Utilizzo di sedi scolastiche e universitarie

1. Le Università della terza età legalmente costituite e operanti nel territorio regionale

possono svolgere le proprie attività formative e culturali presso istituti di istruzione secondaria superiore e sedi universitarie, compatibilmente con le esigenze didattiche e organizzative delle istituzioni ospitanti.

2. Nell'ambito della stipula degli accordi di cui al comma 1 è riconosciuta priorità alle Università della terza età operanti nei territori maggiormente interessati da fenomeni di spopolamento e declino demografico.

3. L'utilizzo degli spazi avviene sulla base di accordi o protocolli d'intesa stipulati tra le Università della terza età e le istituzioni scolastiche o universitarie interessate, nel rispetto dell'autonomia delle stesse.

4. La Regione, per il tramite dell'Assessorato competente in materia di istruzione, promuove e favorisce la stipula degli accordi di cui al presente articolo, anche in coerenza con le politiche regionali di contrasto allo spopolamento.

5. L'uso degli spazi è concesso senza oneri aggiuntivi per le istituzioni ospitanti, fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, secondo quanto previsto dagli accordi.

Art. 4

Integrazione alla legge regionale 22 giugno 1992,
n. 12

1. Le disposizioni della presente legge integrano la legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 e si applicano alle Università della terza età legalmente costituite e operanti nel territorio della Regione.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Alle attività previste si provvede nei limiti degli stanziamenti già autorizzati dalla legge regionale n. 12 del 1992 e dalle successive leggi di bilancio.